



COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 Registro Deliberazioni del 15-10-2024

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026 - SOTTOSEZIONE 3.3. SECONDO AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE.

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di ottobre alle ore 20:20. previo inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nella sede comunale.

Risultano collegati al momenti della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Azzalini Antonio Cristian	Sindaco	Presente
Bongini Filippo	Vice Sindaco	Presente
Triangeli Claudia	Assessore	Presente

Presenti...: 3

Assenti....: 0

Partecipa il Segretario Comunale Laura Boiani.

Il Signor Antonio Cristian Azzalini, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026 - SOTTOSEZIONE 3.3. SECONDO AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.
- con decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- la programmazione del fabbisogno di personale deve essere preceduta dalla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, dalla ricognizione del personale in esubero;

DATO ATTO che, in materia di fabbisogno di personale:

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2022, un nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- lo schema di PIAO è stato approvato con D.M. n. 132 del 30.06.2022 prevedendo uno schema semplificato per gli enti con un numero di dipendenti inferiori a 50;
- il DPR 81/2022 ha evidenziato gli adempimenti che confluiscono nel PIAO tra cui il piano dei fabbisogni del personale;
- per gli enti con meno di 50 dipendenti, tenuti alla redazione del Piao "semplificato", l'art. 6 comma 3 del D.M. n. 132 del 30.6.2022 prevede che, gli stessi siano tenuti alla predisposizione del PIAO, limitatamente all'articolo 4 comma 1:
 - lettera a) Struttura organizzativa;
 - lettera b) Organizzazione del lavoro agile;
 - lettera c) n. 2) Piano triennale dei fabbisogni di personale: programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- nel DUP, la programmazione delle risorse finanziarie per il triennio di riferimento, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie nel DUP costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale n.10 del 14/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE" SEMPLIFICATO - TRIENNIO 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18.09.2024, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento alla programmazione del fabbisogno di personale 2024-2026;

PRESO ATTO che n. 1 dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 18.02.2025, indicando come ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Buglio in Monte il 17.02.2025;

DATO ATTO che, a seguito di un'attenta valutazione, si ritiene necessario aggiornare la programmazione triennale di fabbisogno di personale 2024-2026 come segue:

Anno 2024

Si conferma l'assunzione mediante contratti flessibili di cui alla deliberazione giuntale n. 35 del 18.09.2024.

Anno 2025

- **Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo** (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – ex D), da assegnare all'Area Finanziaria Amministrativa Tributi a tempo pieno e indeterminato, in sostituzione di dipendente dimissionario.

Si prevede la sostituzione del posto prioritariamente attraverso l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001; qualora detta procedura non dovesse andare a buon fine, il Responsabile competente è autorizzato sin d'ora ad avvalersi delle restanti procedure assunzionali previste dall'ordinamento vigente (utilizzo graduatorie di altri enti e concorso pubblico).

La presente assunzione avverrà con decorrenza presunta 01.01.2025 e, pertanto, le procedure dovranno necessariamente essere avviate nell'ultimo trimestre 2024;

- **Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo** (Area degli Istruttori – ex C) a tempo indeterminato - pieno o parziale in relazione alle esigenze;
- **Assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico** (Area degli Istruttori – ex C) a tempo indeterminato - pieno o parziale in relazione alle esigenze.

Anno 2026

Nessuna assunzione

DATO ATTO inoltre che, avuto riguardo alla dotazione organica attuale nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, si ritiene di doverla confermare nei contenuti e nei numeri, chiarendo quindi che la precedente previsione di “*soppressione del posto di Funzionario E.Q. nell'Area Finanziaria Amministrativa Tributi*” è sin d'ora revocata;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dall'art. 1 comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale così recita:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. [...]";

VISTO, altresì, il decreto ministeriale 17.03.2020, in attuazione dell'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e la circolare n. 17102/110/1 in data 08.06.2020 del Ministero della pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'Interno, in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con legge 58/2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" ed in particolare l'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 3 (Inquadramento giuridico e trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata) che così recita: "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun

comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.";

PRESO ATTO che si è provveduto alla verifica:

- del rispetto del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale ex art. 1, commi 557 o 562, L. n. 296/2006. La spesa media di personale per il triennio 2011/2013 ammonta ad €. 335.137,33 e pertanto è rispettato il limite di spesa.
- del rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010. Il limite di spesa per lavoro flessibile (pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale) è pari ad €. 15.850,00.
- dell'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ex art. 33, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001.
- di eventuali scoperture di quote d'obbligo per il collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.

DATO ATTO che, per il comune di Buglio in Monte, il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2021/2022/2023), considerate al netto del fondo crediti dubbi esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2023) è inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 dell'adottando decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sopra citato, così come meglio risultante dal prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della suddetta integrazione nel Portale PIAO del Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO dei pareri espressi e inseriti ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

1. di **DICHIARARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di **CONFERMARE** che non emergono situazioni di esubero;
3. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 81/2022 e del Decreto ministeriale 132/2022, l'integrazione al Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, come in premessa esposto, limitatamente alla sezione relativa al Programma di fabbisogno del personale, che qui si riporta integralmente:

Anno 2024

Si conferma l'assunzione mediante contratti flessibili di cui alla deliberazione giunta n. 35 del 18.09.2024.

Anno 2025

- **Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo** (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – ex D), da assegnare all'Area Finanziaria Amministrativa Tributi a tempo pieno e indeterminato, in sostituzione di dipendente dimissionario.

Si prevede la sostituzione del posto prioritariamente attraverso l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001; qualora detta procedura non dovesse andare a buon fine, il Responsabile competente è autorizzato sin d'ora ad avvalersi delle restanti procedure assunzionali previste dall'ordinamento vigente (utilizzo graduatorie di altri enti e concorso pubblico).

La presente assunzione avverrà con decorrenza presunta 01.01.2025 e, pertanto, le procedure dovranno necessariamente essere avviate nell'ultimo trimestre 2024;

- **Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo** (Area degli Istruttori – ex C) a tempo indeterminato - pieno o parziale in relazione alle esigenze;
- **Assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico** (Area degli Istruttori – ex C) a tempo indeterminato - pieno o parziale in relazione alle esigenze.

Anno 2026

Nessuna assunzione

4. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul Portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica.

5. di **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione unanime palese, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, al fine di procedere con l'assunzione degli atti conseguenti.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Antonio Cristian Azzalini

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Boiani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-10-2024

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Boiani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)
2024-2026 - SOTTOSEZIONE 3.3. SECONDO AGGIORNAMENTO
DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI
PERSONALE.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Li, 15-10-2024

Il Responsabile del Servizio

Oria Giordani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)
2024-2026 - SOTTOSEZIONE 3.3. SECONDO AGGIORNAMENTO
DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI
PERSONALE.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Li, 15-10-2024

Il Responsabile del Servizio

Oria Giordani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 Registro Deliberazioni del 15-10-2024

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)
2024-2026 - SOTTOSEZIONE 3.3. SECONDO AGGIORNAMENTO
DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI
PERSONALE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 16-10-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 16-10-2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

Laura Boiani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 Registro Deliberazioni del 15-10-2024

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)
2024-2026 - SOTTOSEZIONE 3.3. SECONDO AGGIORNAMENTO
DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI
PERSONALE.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-10-2024

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Boiani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
